



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I SANITARI: CONFERMATA L'ESTENSIONE FINO AL 2025

Publicato il 18 Febbraio 2025 di Sabatino Pizzano



Il **divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari** è stato ufficialmente prorogato fino al **31 dicembre 2025**. Questa misura, inizialmente prevista fino al **31 marzo 2025**, è stata estesa con un emendamento approvato durante la conversione in legge del **Decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024)**. La norma riguarda tutti coloro che sono obbligati all'invio dei dati al **Sistema Tessera Sanitaria (STS)**, impedendo loro di emettere fatture elettroniche tramite il **Sistema di Interscambio (SDI)**.

Proroga del divieto: cosa prevede la nuova norma

L'intervento normativo conferma che **fino al 31 dicembre 2025** tutti gli **operatori sanitari tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria** non potranno emettere fatture elettroniche attraverso lo SDI. Questa proroga modifica l'art. 10-bis del **D.L. n. 119/2018**, che già aveva introdotto il divieto per tutelare la privacy dei pazienti.

L'obiettivo principale della norma è quello di **evitare che informazioni sensibili legate alla salute dei cittadini possano essere in qualche modo accessibili attraverso il processo di fatturazione elettronica**, garantendo così una maggiore riservatezza sui dati sanitari.

Con l'approvazione della legge di conversione del **D.L. n. 202/2024**, il divieto viene esteso a tutto il 2025, confermando il principio secondo cui **le prestazioni sanitarie rivolte ai privati devono continuare a essere fatturate in formato cartaceo o in un formato elettronico alternativo, ma senza passare attraverso lo SDI**.

Chi è coinvolto dal divieto di fatturazione elettronica

Il divieto riguarda **tutti gli operatori sanitari che devono trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria**, indipendentemente dal fatto che il paziente abbia espresso o meno opposizione alla trasmissione dei dati. In pratica, questa misura coinvolge:

- **Medici e odontoiatri,**
- **Farmacie e parafarmacie,**
- **Strutture sanitarie private e pubbliche,**
- **Professionisti sanitari (fisioterapisti, psicologi, infermieri, etc.).**

Ciò significa che **qualsiasi prestazione sanitaria erogata a un cittadino privato non può essere documentata con fattura elettronica tramite SDI**, ma dovrà essere emessa in altro formato.

***Esempio pratico** - Un fisioterapista che effettua una seduta a un paziente privato dovrà emettere una fattura cartacea o un documento elettronico che non transiti tramite lo SDI. Tuttavia, se lo stesso fisioterapista fornisce una prestazione a una società sportiva (soggetto IVA), potrà emettere una normale fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio.*

Il caso delle prestazioni sanitarie soggette a IVA

Un punto ancora dibattuto riguarda le prestazioni sanitarie **imponibili IVA**, come la **chirurgia estetica** priva di finalità terapeutiche. Dal **17 dicembre 2023**, infatti, l'**art. 4-quater del D.L. n. 145/2023** ha stabilito che questi interventi sono soggetti a IVA, creando un'incertezza sulla corretta modalità di fatturazione.

Al momento, in attesa di chiarimenti ufficiali, l'orientamento prevalente è che **anche queste prestazioni rientrino nel divieto di fatturazione elettronica tramite SDI**, per tutelare la privacy del paziente.

Fatturazione elettronica ai soggetti passivi IVA

Se la prestazione sanitaria viene fatturata **a un soggetto passivo IVA (es. un'azienda o un'assicurazione che paga per conto del paziente)**, la normativa prevede che i dati personali del paziente non debbano essere riportati nella fattura elettronica.

In altre parole, la fattura può essere elettronica, ma **senza indicare il nome del paziente o altri dati che possano identificarlo direttamente**. Questa misura si allinea al principio di tutela della privacy, evitando che dettagli sanitari possano essere accessibili a soggetti terzi.

Esempio pratico - Un'azienda stipula una convenzione sanitaria per i propri dipendenti e salda direttamente le fatture per visite mediche e accertamenti diagnostici. Il centro medico emette una fattura elettronica intestata all'azienda, **ma senza indicare il nome dei singoli dipendenti che hanno usufruito delle prestazioni**.

IN SINTESI

Qual è la principale novità introdotta dalla normativa? Il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025, estendendo la scadenza inizialmente prevista per il 31 marzo 2025.

Qual è l'obiettivo della proroga del divieto? La misura mira a tutelare la privacy dei pazienti, impedendo che le informazioni sanitarie sensibili possano essere accessibili attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).

Chi è coinvolto dal divieto di fatturazione elettronica? Il divieto riguarda tutti gli operatori sanitari obbligati a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria, tra cui medici, odontoiatri, farmacie, parafarmacie, strutture sanitarie private e pubbliche, nonché professionisti sanitari come fisioterapisti, psicologi e infermieri.

Come devono essere emesse le fatture per le prestazioni sanitarie? Le prestazioni sanitarie rivolte ai privati devono essere documentate in formato cartaceo o in formato alternativo elettronico, ma senza passare attraverso lo SDI.

Qual è la situazione per le prestazioni sanitarie soggette a IVA? Le prestazioni sanitarie imponibili IVA, come la chirurgia estetica senza finalità terapeutiche, sono soggette a incertezze interpretative, ma l'orientamento attuale le include comunque nel divieto di fatturazione elettronica tramite SDI.

Cosa cambia per le fatture elettroniche emesse verso soggetti passivi IVA? Se la fattura è destinata a un soggetto passivo IVA, come un'azienda o un'assicurazione, questa può essere elettronica ma senza riportare i dati personali del paziente, garantendo così la riservatezza delle informazioni sanitarie.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA